



Atto Dirigenziale
N. 1320 del 04/04/2012

Classifica: **008.11.02**

Anno **2012**

(4304638)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS. 152/06, PER ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI UBICATO IN VIA FAENTINA, 31/A IN LOC. FALTONA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.DITTA ACOM SRL SEDE LEGALE IN VIA FAENTINA, 31/A FALTONA BORGO SAN LORENZO.LEGALE RAPPRESENTANTE: MORI FRANCO. INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEL CENSIMENTO PROVINCIALE.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FORNI FRANCESCA - P.O. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI

PAMLAU00

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICHIAMATA la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e precisamente il D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e le relative competenze spettanti alla Provincia ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. n. 25/1998 e s.m.i, nonché il D.P.G.R. n. 14/R del 25.02.2004, il D.lgs n. 75/2010;

VISTO che il SUAP del Mugello in data 14.11.2011 con nota Prot. n.10697 (ns. prot. n. 0467535 del 17.11.2011) ha trasmesso tramite pec. la richiesta corredata di documentazione tecnica (id 4093218,

4093226, 4093276, 4093313, 4094140, 4094147) presentata dalla ditta ACOM srl per il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 per l'esercizio di un impianto di compostaggio di rifiuti ubicato in via Faentina, 31/a in loc. Faltona nel Comune di Borgo San Lorenzo, il cui progetto è già stato autorizzato con Atto della provincia n.495 del 16.03.01 e s.m.i., ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n. 22/97;

RILEVATO che l'istanza riguarda nello specifico la fase di esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/2006 delle seguenti attività:

- compostaggio (R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi di natura organica e ligneo - cellulosica, quest'ultimi costituiti da sfalci e potature provenienti da manutenzione del verde pubblico e privato e da attività che impiegano legno o fibre vegetali non trattate, per una potenzialità dell'impianto pari 35.000 t/anno e al fine di produrre ammendante compostato misto di qualità;
- messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso (organici e ligneo cellulosici);
- triturazione dei rifiuti ligneo cellulosici (R12) e messa in riserva (R13) dei rifiuti triturati;

VISTO che la ditta ha richiesto la sostituzione nel procedimento ex art. 208 del D.lgs 152/2006 delle seguenti autorizzazioni ambientali collegate all'attività dell'impianto, per le quali ha prodotto specifica istanza corredata della documentazione di settore necessaria alla loro valutazione da parte degli Uffici della Provincia competenti nelle specifiche materie:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue fuori dalla fognatura ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 152/06
- modifica ai sensi dell'art. 269 dell'emissione in uscita dal biofiltro tramite camino e autorizzazione alla emissione di polveri diffuse provenienti dalle operazioni di triturazione del legno e movimentazione dei rifiuti e del prodotto finito;

CONSIDERATO che l'impianto è stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs 152/06 e che l'ufficio Via della Provincia con atto n.3524 del 19.09.2011 ha stabilito di non sottoporre l'impianto a valutazione di impatto ambientale subordinando la ditta al rispetto di alcune prescrizioni da assolvere nella fase di autorizzazione;

VISTO il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 22.12.2011 dal quale si rileva che la conferenza ha deciso di sospendere l'espressione del parere in attesa di acquisire:

- le integrazioni progettuali necessarie al completamento dell'esame da parte della ditta;
- l'attestazione della ottemperanza alle prescrizioni dell'atto di Verifica n.3524 del 19.09.2011 da parte dell'Ufficio VIA della Provincia;

VISTO che con nota prot. n. 41 del 10.1.2012 l'Ufficio Via della Provincia ha comunicato che la ditta Acom srl ha ottemperato alle prescrizioni impartite con Atto Dirigenziale n. 3524 del 19.09.2011 recante conclusione del procedimento di verifica ambientale;

VISTO che il SUAP Mugello in data 23.1.2011 (prot. della Provincia n. 0038286) ha trasmesso tramite pec (id 4191905) la documentazione integrativa inviata dalla ditta Acom srl in esito alla conferenza di servizi del 22.12.2011;

VISTO il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 15.2.2012 per il secondo esame dal quale si rileva che la conferenza all'unanimità ha deciso:

1. di rinviare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla PO Risorse Idriche della Provincia, che provvederà con iter autonomo, al fine di ottimizzare i tempi del procedimento e considerata la mancanza di tutti gli elementi necessari per la sua sostituzione nel procedimento ex art. 208;
2. di esprimere parere favorevole al rilascio ad Acom srl dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'esercizio dell'impianto di compostaggio di rifiuti ubicato in via

Faentina, 31/a in loc. Faltona nel Comune di Borgo San Lorenzo con le limitazioni evidenziate in sede di conferenza e a condizione che:

- ai fini del rilascio dell'atto di autorizzazione e per l'ottenimento del nulla osta all'esercizio dopo la fase di ultimazione dei lavori la ditta presenti ulteriore documentazione ed ottemperi ad alcune prescrizioni;
- l'indice di Respirazione Dinamico finale relativo alla fase di bioossidazione attiva dovrà essere inferiore a 700 mg O₂ x kg SV ora, come riportato alla lettera E 3.4 (Rendimenti – Determinazione dell'Indice di respirazione) del DM 29.1.2007 e non 1.000 mg O₂ x kg SV ora come proposto dalla ditta, secondo le indicazioni di ARPAT;
- siano risolte alcune criticità riguardo al rumore;

VISTO che:

- gli aspetti del rumore, non ricompresi nella richiesta iniziale della ditta, sono stati comunicati al Comune di Borgo San Lorenzo;
- i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza nel suo complesso per quanto attiene al valore di indice respirometrico dinamico finale e alla sostituzione dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del procedimento ex art. 208 del D.lgs n. 152/2006, sono stati comunicati al suap con nota prot. n. 0102119 del 6.3.2012
- il Suap del Mugello con nota Prot. 2317 del 7.3.2012 (acquisita agli atti della provincia con prot. n. 0105117 del 7.3.2012) ha comunicato ad Acom gli esiti della conferenza di servizi e i motivi ostativi all'accoglimento di alcuni aspetti dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90,
- la ditta Acom srl con nota via pec Ns. prot. 0122120 del 20.3.2012 in risposta alla comunicazione ex art. 10 bis ha fatto presente che:
 - a) prende atto della decisione di stralciare dall'autorizzazione la parte relativa agli scarichi;
 - b) in merito al valore dell'indice di respirazione dinamico conferma e precisa che il valore proposto dall'azienda è da ritenersi tecnicamente e normativamente congruo;

VALUTATO che nella suddetta nota il proponente, salvo riconfermare la propria proposta, che è già stata oggetto di approfondito esame, non introduce nuovi elementi né tecnici né normativi rispetto a quanto già valutato in sede di conferenza;

RICHIAMATO il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ispettorato Centrale della Tutela, della qualità e della Repressione Frodi dei prodotti Agroalimentari;

VISTO che il SUAP del Mugello con nota via pec (id 4296911) acquisita agli atti della provincia con prot. 0137631 del 30.3.2012 ha trasmesso la documentazione inviata da Acom srl necessaria alla stesura dell'Atto di autorizzazione;

VISTO che per riguardo all'aspetto ambientale legato alle emissioni in atmosfera:

- a) l'ufficio Aria della Provincia ha valutato con esito favorevole l'istanza ai sensi dell'art. 269 e ha fornito apposito allegato con le relative prescrizioni e condizioni, che sarà parte integrante del presente atto;
- b) l'Arpat nel corso della conferenza di servizi del 15.2.2012 ha proposto:
 - di rivedere i valori limite dell'emissione del biofiltro (E1) dopo il periodo di marcia controllata, chiedendo che sia la ditta stessa a proporre dei valori limite inferiori a quelli riportati nel presente atto;
 - di inserire alcune prescrizioni;

VISTO che l'attività non ricade tra quelle sottoposte alla procedura AIA di cui al D.Lgs. 152/2006 parte secondo e che quindi la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dell'ufficio gestione rifiuti;

PRECISATO che la ditta, come previsto dall'art. 208 comma 11, prima dell'effettivo esercizio dell'impianto, dovrà presentare adeguata garanzia finanziaria a favore della provincia mediante polizza fidejussoria il cui importo è calcolato in base alla D.P.G.R.T. n.14/R del 25.2.2004 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente all'importo minimo applicabile per il trattamento di rifiuti urbani pari a 258.228,44€ ;

PRESO ATTO che la ditta Acom srl è proprietaria dell'area dell'impianto;

VISTO che in sintesi il ciclo di lavorazione in fase di esercizio può essere così riassunto:

- fase iniziale di biostabilizzazione in tunnel di una miscela organico/legno della durata massima di 14 giorni in 6 dei 9 tunnel in cemento armato presenti nell'impianto, muniti di sistema insufflazione aria;
- triturazione, deferrizzazione e prima vagliatura;
- seconda fase di biostabilizzazione nei restanti 3 tunnel per ulteriori 13/15 giorni;
- deposito del materiale in apposita aia di maturazione munita di insufflazione per minimo una settimana o comunque fino al raggiungimento della completa stabilizzazione;
- vagliatura finale in uscita dalla seconda fase di biostabilizzazione o dopo la fase di maturazione;
- il prodotto ottenuto ammonterà a circa il 30% di quanto immesso in testa;
- tutto il processo di compostaggio si svolgerà in locale chiuso, dotato di pavimentazione con sistema di raccolta eluati, che verranno inviati alla vasca di processo per essere utilizzati per l'umidificazione del materiale contenuto nei tunnel;
- i rifiuti ligneo celluloseici in ingresso verranno depositati e tritati nel piazzale esterno in area dotata di pavimentazione impermeabilizzata e con rete di regimazione delle acque. I rifiuti tritati verranno stoccati per la maggior parte del tempo in una porzione del piazzale adiacente al trituratore per essere poi spostati nell'area di ricezione posta all'interno dello stabilimento;
- i rifiuti organici verranno stoccati all'interno del locale di compostaggio in appositi spazi posti nell'area di ricezione;
- i sovralli e il ferro verranno stoccati in scarrabili posti in area esterna.

PRESO ATTO che la ditta ha rinunciato al trattamento dei fanghi e che in conseguenza nella fase di autorizzazione all'esercizio ha presentato un aggiornamento sia della disposizione delle aree di stoccaggio e lavorazione all'interno della struttura approvata che dei flussi delle matrici organiche e legnose coerentemente con la capacità complessiva dell'impianto pari a 35.000 t/anno di rifiuti;

VISTO l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, gli articoli 2 e 8 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente approvato con deliberazione G.P. n. 349 del 11.10.2001 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto n° 33 del 29/12/2011, con cui il Presidente della Provincia di Firenze nomina il dott. Emilio Galanti Responsabile della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti;

RICHIAMATO l'atto dirigenziale n. 313 del 27.01.2012 del Direttore Generale dell'Amministrazione Provinciale di Firenze relativo all'attribuzione dell'incarico sulla Posizione Organizzativa denominata "P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica siti inquinati" alla dott.ssa Francesca Forni;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 788 del 01/03/2012 con il quale il Responsabile della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti dispone l'organizzazione degli Uffici della Direzione medesima e il

successivo atto dirigenziale n 793 del 01/03/2012, con il quale viene nominato il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90;

TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO rilevato che non sussistono vincoli ostativi al rilascio dell'autorizzazione per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni nel dettaglio richiamate;

DISPONE

1) DI AUTORIZZARE la Ditta Acom srl con sede legale nel Comune di Borgo San Lorenzo via Faentina, 31/a Loc. Faltona , ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e secondo i contenuti della documentazione di seguito indicata, alla gestione di un impianto di compostaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi ubicato in via Faentina, 31/a Loc. Faltona Comune di Borgo San Lorenzo, il cui progetto è già stato autorizzato con Atto della provincia n.495 del 16.03.01 e s.m.i. ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n. 22/97, posto in un'area individuata al N.C.T. del Comune di Borgo San Lorenzo al foglio di mappa 101 particelle n. 133,135,137:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Piano Gestionale;
- Piano Finanziario;
- Sintesi non tecnica;
- Tav.1 – Lay out impianto aggiornamento gennaio 2012;
- Tav 2 rete regimazione acque meteoriche – rete di gestione acque di processo
- Tav 3 rete regimazione acque meteoriche particolare
- Precisazioni a seguito dell'atto dirigenziale n.3524 del 19.09.2011.
- Integrazioni a seguito della conferenza di servizi del 22.12.2011;
- Tav OM1 planimetria ubicazione punti di monitoraggio acque superficiali e profonde. Particolari piezometri;
- nota integrativa con precisazioni sui quantitativi

2) DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per un periodo di anni dieci dalla data del presente atto, la Ditta Acom srl delle seguenti attività di gestione rifiuti con la configurazione impiantistica indicata nella planimetria Tav.1 – Lay out impianto aggiornamento gennaio 2012 conservata agli atti del fascicolo:

A) Compostaggio (R3) dei seguenti rifiuti urbani (individuati dalla famiglia 20) e speciali non pericolosi di natura sia organica che ligneo cellulosa per l'ottenimento di ammendante compostato misto conforme alle specifiche del D.lgs n. 75/2010:

(rifiuti organici)

- 02 01 07 – rifiuti dalla silvicoltura;
- 02 03 04 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 01– scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 01 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 07 01 – rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia, macinazione della materia prima;
- 02 07 04 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucina e mense
- 20 03 02 – rifiuti dei mercati

(rifiuti ligneo-cellulosici)

- 02 01 03 – scarti di tessuti vegetali;
- 03 01 01 – scarti di corteccia e sughero;
- 03 03 01 – scarti di corteccia e legno;
- 15 01 03 – imballaggi in legno;

costituiti sostanzialmente da resti legnosi provenienti da attività che impiegano legno o fibre vegetali non trattate

20 02 01 – rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e potature provenienti dall'attività di manutenzione e cura del verde pubblico e privato.

Quantitativo annuo di rifiuti trattati 35.000 tonnellate (350 di rifiuti speciali)

B) Messa in riserva (R13) dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi di cui al punto A) in ingresso all'impianto per i seguenti quantitativi:

(rifiuti organici)

	<u>Max stoccabile</u>	<u>Massimo annuo</u>
<u>Urbani</u>	180 t (260 mc)	29.700 t
<u>speciali</u>	3,3 t (6,6 mc)	300 t

o Quantitativo massimo giornaliero in ingresso 154 tonnellate

(ligneo cellulosici)

	<u>Max stoccabile</u>	<u>Massimo annuo</u>
<u>Urbani</u>	135 t (450 mc)	4.950 t
<u>speciali</u>	4,12 t (13,75 mc)	50 t

o Quantitativo massimo giornaliero in ingresso 26 tonnellate

C) Triturazione (R12) dei rifiuti ligneo cellulosici e loro messa in riserva (R13) in attesa della miscelazione

- o Quantitativo annuo di rifiuti triturati 5.000 tonnellate (50 di rifiuti speciali)
- o Quantitativo massimo stoccabile dei rifiuti triturati 116 tonnellate (257,6 mc)

3) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, nel presente atto si sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, secondo i limiti indicati dalla PO Qualità Ambientale-Ufficio Aria della Provincia, con le prescrizioni riportate in allegato n. 3 parte integrante del presente atto (da A. a O. prescrizioni indicate dalla PO qualità Ambientale della Provincia) e con riferimento alla seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs n. 152/06
- b) Relazione tecnica contenente le integrazioni a seguito della istruttoria tecnica relativa alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

4) DI NON ACCOGLIERE l'istanza presentata da Acom srl, per le motivazioni in dettaglio descritte in premessa, relativamente a:

- sostituzione dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del procedimento. Tale autorizzazione dovrà essere acquisita con iter autonomo;
- indice di Respirazione Dinamico finale relativo alla fase di biossidazione attiva pari a 1.000 mg O₂ x kg SV ora.. Tale valore dovrà essere inferiore a 700 mg O₂ x kg SV ora, come riportato alla lettera E 3.4 (Rendimenti – Determinazione dell'Indice di respirazione) del DM 29.1.2007.

5) DI PRECISARE che il ciclo di lavorazione è quello descritto in premessa.

6) DI SUBORDINARE l'inizio dell'effettivo esercizio dell'attività di gestione rifiuti alle seguenti condizioni:

1. nulla osta della P.O. Gestione rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia da rilasciarsi a seguito di:
 - a) presentazione della seguente documentazione da parte della ditta:
 - modalità per la campagna di monitoraggio degli odori comprensiva del piano di gestione delle emergenze;
 - procedura per la gestione dei cumuli di rifiuti ligneo cellulosici in area esterna non dotata di copertura, comprensiva dei tempi di movimentazione, volta ad assicurare che tali rifiuti non possano andare in putrefazione e creare maleodoranze;
 - piano di monitoraggio degli infestanti
 - b) esito positivo del sopralluogo volto ad accertare la realizzazione dell'impianto conformemente al progetto approvato;
 - c) prestazione da parte del gestore di una garanzia finanziaria in base al calcolo riportato in premessa e secondo lo schema disponibile presso la P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia;
 - d) allontanamento dei rifiuti oggetto di ordinanza comunale e certificazione da parte del Comune di non procedere a bonifica.

7) DI RICORDARE che prima dell'inizio dell'attività la ditta dovrà essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico.

8) DI FARE SALVE le autorizzazioni e prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, con particolare riferimento a quanto previsto dalla disciplina in materia di prevenzione incendi e Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e alle procedure di tracciabilità e commercializzazione del prodotto finito previste dal D.lgs n. 75/2010.

9) DI PRECISARE che, ove gli autocontrolli dei piezometri dovessero superare i limiti previsti dalle norme vigenti per uno o più parametri, la ditta dovrà attivare le procedure di cui all'art. 242 e seguenti del D.lgs n. 152/2006.

10) DI PRECISARE che il verbale relativo alla seduta del 15 febbraio 2012 della Conferenza dei Servizi costituisce l'Allegato n. 1 costituito da n.9 pagine, parte integrante del presente atto.

11) DI IMPARTIRE le prescrizioni di cui all'Allegato n. 2, costituito da n. 3 pagine, parte integrante del presente atto.

12) DI STABILIRE l'inserimento dell'impianto nell'elenco del censimento di cui all'Allegato n. 5 tab. 17/b del Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004.

13) STABILIRE che la Ditta Acom srl, al momento dell'eventuale cessazione dell'attività (o comunque cambio di ragione sociale), dovrà effettuare le operazioni necessarie al ripristino dell'area su cui è ubicato l'impianto. A tal fine dovrà essere presentato un piano di investigazione del sito teso ad accertare l'assenza di inquinamento, così come dispone il punto 10.5.2 Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004.

14) DI PRECISARE, ai sensi dell' art. 3 u.c. della L. 241/90 e s. m. e i., che la ditta interessata può

presentare ricorso nei modi di legge avverso al presente atto alternativamente al TAR della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

15) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 è Laura Pampaloni, Istruttore Tecnico della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati.

16) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 5 Legge 241/90 e s.m. e i. il responsabile del procedimento di Inserimento negli Elenchi del Censimento Provinciale è Pamela Tomberli, Istruttore tecnico della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati.

17) DI TRASMETTERE il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 447/98, così come modificato dal DPR 440/2000, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Mugello, il quale adotterà il provvedimento conclusivo.

18) DI INCARICARE lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Mugello di notificare l'atto definitivo alla ditta Acom srl, **indicando la data di notifica**, e di trasmettere copia del medesimo, per opportuna conoscenza e controllo ai soggetti sottoindicati:

Comune di Borgo San Lorenzo;

ARPAT Dipartimento di Firenze;

ARPAT Agenzia Regionale, Ufficio Gestione Catasto Rifiuti, Firenze;

Provincia di Firenze: P.O. Gestione Rifiuti e bonifica siti inquinati, PO Qualità Ambientale, PO Risorse Idriche;

Azienda Sanitaria Mugello;

Dipartimento Ispettorato Centrale della Tutela, della qualità e della Repressione Frodi dei prodotti Agroalimentari Viale Belfiore, 950100 Firenze.

Firenze 04/04/2012

**FORNI FRANCESCA - P.O. GESTIONE RIFIUTI E
BONIFICA SITI INQUINATI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”